



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 29-04-2025

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2025
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque e questo giorno ventinove del mese di aprile alle ore 15:06 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio comunale, convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la sig.ra FRANCESCA TRAVISON nella sua qualità di Sindaco presidente e sono rispettivamente presenti i seguenti sigg.

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
TRAVISON FRANCESCA	X	
BIANCHI MICHELE	X	
SPINELLI CESARE	X	
MAESTRINI GIORGIO	X	
TRAVISON SILVIA	X	
BERNARDI CECILIA	X	
VECCI RAFFAELLA ELDA MARIA	X	
FABBRETTI ELISA	X	
RADI DIEGO	X	

NICCOLINI LUCA	X	
VICHI MARCO		X
MAESTRINI ROBERTO		X
FAENZI MONICA		X
TOTALE	10	3

Partecipa il Vicesegretario comunale, **DANIELA BROGI**, incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

DISCUSSIONE

SINDACO: Punto numero due: approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) 2025, ne parla l'assessore al bilancio Michele Bianchi

BIANCHI: Premesso che:

- che la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Sud" con deliberazione della Assemblea n. 18 del 23/09/2024 ha redatto in conformità allo schema previsto da ARERA con la Determinazione 2DRIF/21 il Piano Economico finanziario 2025, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99;
- il PEF individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA;
- detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze (Domestiche e Non Domestiche), sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;
- le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- le tariffe si articolano in fasce di utenza domestica e non domestica e le utenze non domestiche

sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI);

- i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, sono stati ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie e che tale potenzialità, a seguito della riorganizzazione del servizio di raccolta di rifiuti risulta maggiore in termini di produzione/conferimento di rifiuti indifferenziati da parte delle utenze non domestiche;

Rileviamo che per l'anno 2025 i costi totali del PEF del Comune di Scarlino, da ripartire tra utenze domestiche e non domestiche sono aumentati rispetto al PEF approvato per l'anno 2024.

Infatti, il PEF 2025 prevede un costo totale di €. 2.026.729 (al netto delle detrazioni di €. 41.500 principalmente dovute al recupero dell'evasione) mentre il PEF 2024 prevedeva un costo complessivo di €. 1.980.303 (al netto di €. 53.072 principalmente dovute al recupero dell'evasione) con una differenza pari ad €. 46.426.

Si è ritenuto di lasciare inalterata la ripartizione dei costi tra Domestiche e Non Domestiche rispetto allo scorso anno ovvero:

- per la parte fissa la ripartizione è stata fissata al 55,50% per le domestiche ed al 44,50% per le non domestiche;

- per la parte variabile la ripartizione è stata fissata al 44,50% per le domestiche ed al 55,50% per le non domestiche;

Questa ripartizione è riportata nella prima pagina dell'allegato A alla delibera di approvazione delle tariffe.

Pertanto, con l'applicazione della suddetta ripartizione, a seguito dell'aumento dei costi del PEF (pari ad €. 46.426), le tariffe TARI 2025 subiranno un aumento per le utenze non domestiche (variabile dal + 6,60 % al + 7,08 % a seconda delle categorie), mentre per le utenze domestiche si registrerà un lieve aumento (variabile dal + 6,503 % al + 2,434 %) calcolato su un'abitazione con una superficie di 80 mq.

Teniamo conto che il Governo ha istituito a Gennaio per la prima volta il bonus TARI 2025 di cui purtroppo ad oggi non abbiamo un riscontro oggettivo in quanto il Governo ha approvato il bonus per le utenze domestiche con l'ISEE non superiore a 9530 euro e il quale ISEE si eleva a 20 000 euro per le famiglie con a carico 4 figli. Quindi ha istituito questo bonus però ad oggi non ha copertura con la legge di bilancio. L'abbattimento della tariffa è del 25% per i casi indicati. Arera è uscita con una delibera con la quale è andata a determinare un'ulteriore quota perequativa a carico dell'utenze sia domestiche che non domestiche per arrivare a far fronte alle spese che dovranno necessariamente coprire i bonus per queste famiglie. Ad oggi non sono uscite linee guida ma solo operative, sappiamo solo che ANCI TOSCANA è uscita in questi giorni con una sorta di richiesta ad ANCI NAZIONALE per rivedere il bonus per cercare di evitare di additare ulteriormente questa quota perequativa alle utenze. Anche per quest'anno purtroppo non sarà possibile portare le rate a quattro, abbiamo rifatto un passaggio col gestore del servizio 6 TOSCANA e ci hanno detto che non sono in grado come struttura elevare da 2 a 4 le rate se non a partire dall'anno 2026. Ribadiamo che c'è la possibilità di richiedere il dilazionamento della tari per le famiglie che ne hanno bisogno e addirittura potrebbero essere concesse anziché 4 addirittura 6 rate. Da Maggio abbiamo una serie di incontri con IREN per andare a completare il piano di razionalizzazione su tutto il territorio e arrivare in due anni a una tassa dove l'utenza pagherà soltanto il conferimento dell'indifferenziato.

SINDACO: Grazie, interventi?

NICCOLINI: Grazie vicesindaco, non siamo sicuramente contenti di questa delibera perché siamo andati nuovamente ad aumentare la tassa sui rifiuti quindi voteremo contrari anche questa volta. Una famiglia con 80 metri quadri di casa con due o tre componenti si vedranno un aumento del 4% senza contare poi le utenze non domestiche (chi ha un ristorante, un albergo, un campeggio, un'edicola) si vede aumentare del 7% la tariffa. Credo che questa sia sicuramente una grande sconfitta perché avevamo detto di impegnarci nel diminuire la tariffa ma è già la seconda volta che aumenta. Inoltre anche il servizio andrebbe revisionato vedendo di incentivare ancora di più la raccolta differenziata e cercare di aumentare gli introiti. Mi dà fastidio la situazione delle rate, la scorsa seduta avevo fatto l'esempio del comune di Gavorrano e Follonica e non capisco come mai negli altri comuni fanno 4 rate e da noi solo 2, non ci vedo difficoltà nello spalmare la tariffa in 4 rate così come veniva fatto una volta nel nostro comune, su questo avreste dovuto puntare più i piedi col gestore e chiedere che sia fatto, perché l'amministrazione comanda quindi decidiamo noi come deve

essere dilazionata e come deve essere conferita ai nostri cittadini. Riguardo al bonus TARI, chi è che lo richiede?

BIANCHI: Viene versato automaticamente

NICCOLINI: Questo sicuramente è un passo avanti, perché magari non tutte le famiglie sono accorte e capaci a richiederlo. Speriamo che il governo si impegni a mettere fuori le linee guida il prima possibile perché sicuramente ce ne sarà bisogno. Concludo dicendo che voteremo contro a questa delibera.

SINDACO: Qualcun altro vuole intervenire?

VECCI: Buonasera a tutti, volevo fare delle puntualizzazioni riguardo al discorso del consigliere Niccolini, le promesse del comune sul contenimento della tassa sui rifiuti non sono state fatte, il comune non può intervenire su questo aspetto perché nel 2010 ha approvato una convenzione che ci lega con un contratto capestro alla società che gestisce i rifiuti, questo contratto è talmente capestro che non c'è verso di recedere da questo contratto perché secondo la convenzione che è stata votata chi ha accettato queste norme non può recedere, ma può farlo solo chi non ha firmato la convenzione. Il comune di Castiglione delle Pescaie non aderì a questa convenzione inizialmente, lo fece soltanto anni dopo quando cambiò il sindaco. Combattere il rilevamento della TARI è sostanzialmente impossibile perché viene giustificato con varie cose come l'inflazione, l'aumento unitario del costo di smaltimento, l'aumento del mantenimento dei macchinari tutti elementi che sono stati stabiliti nella riunione dove gli enti hanno partecipato. L'aumento non è una novità, nel 2010 la tassa dei rifiuti aumentata del 38,63%, nel 2013 del 38,49% e nel 2017 del 19,24%, salvo gli anni elettorali in cui il comune è intervenuto a sollevare da questi aumenti i cittadini, come intendiamo fare ora e come non c'è verso di fare come diceva il consigliere Faenzi nello scorso consiglio portando l'esempio del comune di Orbetello che aveva messo un freno a questo aumento semplicemente mettendo una soluzione tipo questo bonus TARI, cioè il comune di tasca propria istituiva un bonus che legava le persone a far fronte all'aumento di questa tassa. Il discorso delle promesse lascia il tempo che trova, la situazione non cambierà da ora al 2035 sarà sempre così fino a che molti comuni si metteranno d'accordo per votare contro le risoluzioni del gestore ma noi valiamo lo 0,04% quando votiamo, basta soltanto che Grosseto voti a favore e siamo fuori.

SINDACO: Grazie consigliere Vecci, qualcuno vuole intervenire?

NICCOLINI: Dobbiamo dare una svolta, mettendo insieme tutti, fare un argomento politico condiviso per portarlo poi nell'assemblea dell'ATO e coinvolgere più comuni possibili per cercare di rispondere a questo problema. Il problema della convenzione è uno dei problemi che stanno dietro alla tariffa perché poi è anche come viene curato il servizio, se lo richiedo in un modo mi costa in un modo e se lo richiedo in un altro mi costa in un altro. Mi metto a disposizione affinché all'interno dell'ATO ci sia una discussione seria e veritiera su quelli che sono gli aumenti e le inefficienze di questo sistema. Cerchiamo di fare qualcosa e di presentare documenti come altre amministrazioni hanno già fatto. Non ci sono rivoluzioni sul sistema della raccolta differenziata nel nostro comune, cerchiamo delle soluzioni innovative come la tariffa puntuale. Ci sono postazioni completamente inutili, ci sono abbandoni che sono il peso maggiore all'interno del PEF, eliminiamo i cassonetti aperti e mettiamo quelli chiusi con le tesserine. Questi sono gli interventi che l'amministrazione può fare e deve fare per cercare di tamponare gli aumenti e dopo intraprendere la strada politica che è un percorso difficile ma non mi sconvolge per trovare una soluzione.

VECCI: Non è vero che non facciamo niente, la pulizia delle piazzole dei cassonetti l'abbiamo sollecitata ed è stata fatta, io vedo per esempio che i cassonetti nei centri abitati ma anche nelle zone di campagna vengono costantemente vuotati e non è una cosa poco. Ho visto dei punti di abbandono nelle zone di confine ma è un problema delle persone come in tutti i comuni, noi cerchiamo costantemente di monitorare il territorio e intervenire dove verifichiamo dei problemi. Sono state messe delle telecamere, ma anche con queste non è semplice trovare il colpevole.

SINDACO: Metto a votazione il punto numero 2: approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) 2025. Chi vota a favore? Radi, Fabbretti, Vecci, Bernardi, Silvia Trivison, Maestrini, Spinelli, il Sindaco, Michele Bianchi. Chi vota contro? Niccolini. Chi si astiene? Nessuno. Immediata Eseguità, chi vota a favore? Radi, Fabbretti, Vecci, Bernardi, Silvia Trivison, Maestrini, Spinelli, il Sindaco, Michele Bianchi. Chi vota contro? Niccolini. Chi si astiene? Nessuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.2021, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2023, sono state approvate delle modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.2021, per le annualità di imposta a partire dal 1° Gennaio 2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2024 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2024;

CONSIDERATO CHE:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO, che l'art. 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha nuovamente modificato il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disponendo che, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal

2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR-2") approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR-2 ARERA l'Autorità competente" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'Ente Territorialmente Competente";

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Scarlino è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA;

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune di Scarlino per il quadriennio 2022-2025, validato da Ato Toscana Sud con determinazione n. 164 del 18.05.2022, aggiornata con det. n. 230 del 03/10/2024, in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e aggiornata con Delib. N. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 avente per oggetto Aggiornamento biennale (2024-2025), nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.07.2022 ad oggetto: "Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2023 ai fini TARI e PEF pluriennale ARERA 2022-2025";

DATO ATTO che la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Sud" con deliberazione della Assemblea n. 18 del 23/09/2024 ha redatto in conformità allo schema previsto da ARERA con la Determinazione 2DRIF/21 il Piano Economico finanziario 2025, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, pervenendo alla determinazione di un valore definitivo del PEF per l'anno 2025 pari ad € 2.068.229,00 che, al netto delle riduzioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 per l'importo di € 41.500,00, viene quantificato in € 2.026.729;

ATTESA che nella seduta consiliare del 15.04.2025 con atto immediatamente eseguibile si è provveduto a "Piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2025 ai fini TARI e PEF per il biennio 2024-2025";

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili;

DATO ATTO che le tariffe si articolano in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO NECESSARIO approvare i criteri e le modalità utilizzate per il calcolo delle tariffe Tari per l'anno 2025 come da Allegato A;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;

- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 3, comma 5 quinquies D.L. 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022 il quale ha stabilito che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

VISTI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Grosseto sull'importo del tributo, nella misura del 5% (Decreto della Presidente n.124 del 18.10.2022);

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTA la necessità di approvare le tariffe TARI 2025 entro i termini fissati dalla normativa vigente;

RITENUTO pertanto opportuno dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, i criteri e le modalità utilizzate per il calcolo delle tariffe Tari per l'anno 2025 come da Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2025 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti:

A) Utenze domestiche

Categoria	Quota fissa (€/mq)	Quota variabile (€/anno)
Domestica - 1 componente	€ 1,4371	€ 107,1387
Domestica - 2 componenti	€ 1,6124	€ 244,8884
Domestica - 3 componenti	€ 1,8052	€ 306,1105
Domestica - 4 componenti	€ 1,9279	€ 397,9436
Domestica - 5 componenti	€ 2, 0506	€ 497,4295
Domestica - 6 o più componenti	€ 2,1207	€ 573,9572

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq)	Quota variabile (€/mq)	Tariffa Totale (€/mq)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,7589 €	1,4578 €	2,2167 €
2. Campeggi, distributori carburanti	1,0928 €	2,0710 €	3,1638 €
3. Stabilimenti balneari	0,8044 €	1,5260 €	2,3304 €
4. Esposizioni, autosaloni	0,5464 €	1,0423 €	1,5887 €
5. Alberghi con ristorante	1,9124 €	3,6310 €	5,5434 €

5.A Agriturismi con ristorante	1,9124 €	3,6310 €	5,5434 €
6. Alberghi senza ristorante	1,1384 €	2,1731 €	3,3115 €
6.A Agriturismi senza ristorante	1,1384 €	2,1731 €	3,3115 €
7. Case di cura e riposo	1,4419 €	2,7386 €	4,1805 €
8. Uffici, agenzie	1,5785 €	3,0077 €	4,5862 €
9. Banche, Istituti di credito e Studi professionali	0,7893 €	1,5192 €	2,3085 €
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,4875 €	2,8374 €	4,3249 €
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,5634 €	2,9804 €	4,5438 €
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,2750 €	2,4354 €	3,7104 €
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,6089 €	3,0519 €	4,6608 €
14. Attività industriali con capannoni di produzione	1,2294 €	2,3537 €	3,5831 €
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,1687 €	2,2140 €	3,3827 €
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	8,2569 €	15,7366 €	23,9935 €
17. Bar, caffè, pasticceria	6,3445 €	12,0920 €	18,4365 €
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,4758 €	6,6046 €	10,0804 €
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,6714 €	5,1025 €	7,7739 €
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,6399 €	20,3009 €	30,9408 €
21. Discoteche, night club	1,9580 €	3,7366 €	5,6946 €
22. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,6678 €	1,3897 €	2,0575 €

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 100 %.

3) DI DARE ATTO che sull'importo della Tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Grosseto pari al 5%;

4) DI PROVVEDERE a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

5) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 20/2025

Tributi

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole

Eventuali note:

Addì 16-04-2025

Il Responsabile del Servizio

LIZIO BRUNO CHIARA



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 20/2025

Tributi

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2025

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole

Eventuali note:

Addì 16-04-2025

Il Responsabile del Servizio

LIZIO BRUNO CHIARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI:

-favorevoli: Sindaco, Michele Bianchi, Cesare Spinelli, Giorgio Maestrini, Silvia Travison, Cecilia Bernardi, Raffaella Elda Maria Vecci, Elisa Fabbretti, Diego Radi.

-astenuti:Nessuno

-contrari: Niccolini

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza; con ulteriore votazione palese, ai sensi dell'articolo 134, comma IV, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

CON VOTI:

-favorevoli: Sindaco, Michele Bianchi, Cesare Spinelli, Giorgio Maestrini, Silvia Travison, Cecilia Bernardi, Raffaella Elda Maria Vecci, Elisa Fabbretti, Diego Radi.

-astenuti:Nessuno

-contrari: Niccolini

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
FRANCESCA TRAVISON

Il Vicesegretario Comunale
Dr.ssa DANIELA BROGI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm edii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.